



News Letter

NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER I DOGANALISTI

a cura del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri
Doganali

INDICE

Osservatorio Doganale

1 – 3

Osservatorio 
Tributario 

Telematizzazione accise, aggiornamenti alle Tabelle dei prodotti TA13 e TA20 - settore prodotti energetici e alcoli: a seguito della disamina delle problematiche emerse dall'entrata in vigore dell'EMCS (sistema di monitoraggio, a livello UE, delle movimentazioni di prodotti circolanti in regime di sospensione d'accisa), con particolare riguardo alla codifica dei prodotti movimentati, sono stati individuati una serie di interventi indirizzati all'integrazione tra l'EMCS ed il progetto della telematizzazione delle accise di cui al d.l. n. 262/06. Tali interventi, descritti dalla nota Prot. 92152/RU del 3 ottobre 2011 dell'Agenzia delle Dogane, rientrano in un processo di semplificazione mirato all'utilizzo esclusivo della banca dati TARIC quale fonte di riferimento anche per le procedure del settore accise, in vista delle integrazioni allo studio a livello UE tra ECS e EMCS.

Il primo degli interventi pianificati riguarda l'allineamento delle Tabelle dei prodotti TA13 e TA20 alla TARIC che comporta le seguenti modifiche:

- inserimento di tutti i codici prodotto presenti nelle tabelle allegate alle Specifiche Comunitarie del progetto EMCS (Appendice B – Lista dei Codici - del FESS v.3.41);

- impostazione della data di fine validità al 12 dicembre 2011 per tutti i codici con lunghezza inferiore a 8;
- impostazione della data di inizio validità al 13 ottobre 2011 per tutti i codici con lunghezza superiore a 8;
- sostituzione e/o inserimento di alcuni CADD.

Con la nota in esame, l'Agenzia delle Dogane comunica pertanto, che dal 10 ottobre 2011 sul suo portale (sezioni "Accise - Telematizzazione delle accise - Settore Prodotti energetici - Tabelle di riferimento" e "Accise - Telematizzazione delle accise - Settore Alcoli - Tabelle di riferimento"), saranno pubblicate le versioni aggiornate delle Tabelle prodotti TA13 e TA20.

Affinché gli operatori dispongano di un congruo periodo di tempo per procedere all'adeguamento dei propri sistemi, i codici prodotto oggetto di modifica (con lunghezza diversa da 8) presentano nella colonna "Fine Validità" la data del 12/12/2011 e sono pertanto utilizzabili fino a tale data, e successivamente per eventuali rettifiche. I corrispondenti nuovi codici a 8 caratteri presentano nella colonna "Inizio Validità" la data del 13/10/2011 e sono pertanto utilizzabili.

Gli operatori sono di conseguenza invitati, prima di procedere all'invio delle movimentazioni, a verificare la coerenza della data di riferimento della movimentazione (campo 3 dei tracciati record) con le date di "Inizio Validità" e "Fine Validità", onde evitare di incorrere nel codice di errore "80 - Codice prodotto non valido alla data di riferimento della movimentazione".

L'Agenzia fa altresì presente che nelle versioni aggiornate delle tabelle TA13 e TA20, i codici prodotto oggetto di modifica/inserimento sono contrassegnati dal valore "X" nella nuova colonna denominata "Modificato".



↳ la nota Prot. 92152/RU del 3 ottobre 2011 dell'Agenzia delle Dogane è disponibile al seguente link:

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/92b5720048a3a1208487a7552e2fa4f6/ict-n-20111003-92152.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=92b5720048a3a1208487a7552e2fa4f6>

Dichiarazione di conformità dei materiali ed oggetti destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari: con la nota 0032249-P-11/10/2011 del Ministero della Salute, vengono precisati gli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti per quanto riguarda la redazione della dichiarazione di conformità ed il controllo documentale dei MOCA (materiali ed oggetti destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari). il controllo in questione è disciplinato da norme comunitarie e nazionali e rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 882/2004. Esso è eseguito dalle competenti Autorità sanitarie sul territorio e all'importazione dagli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera (USMAF) del Ministero della salute attraverso il controllo documentale, di identità e materiale. Per tali tipologie di prodotti, precisa la nota, riveste un'importanza fondamentale ai fini del controllo, l'esame dei documenti commerciali ed in particolare della dichiarazione di conformità, ossia una particolare dichiarazione scritta che attesta la conformità dei materiali e degli oggetti alle norme applicabili.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n 777, così come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, prevede tra l'altro, riprendendo disposizioni già presenti nel DM 21/03/1973, alcune indicazioni sulla dichiarazione di conformità e le eventuali sanzioni.

Successivamente è intervenuto il Regolamento (CE) 1935/2004 sui MOCA che detta la disciplina generale e si applica anche ai materiali per i quali ancora non sono state stabilite misure specifiche. Detto Regolamento prevede che tutti i materiali ed oggetti devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, in condizioni d'impiego normali prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da:

- a) costituire un pericolo per la salute umana;
- b) comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o

c) comportare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche.

Laddove esistono misure specifiche comunitarie o nazionali il Regolamento (CE) 1935/2004 prevede una dichiarazione di conformità scritta e una documentazione appropriata per dimostrare tale conformità. Detta documentazione è resa disponibile alle autorità competenti che ne fanno richiesta.

Misure specifiche, a cui conformarsi per la dichiarazione di conformità sono previste dalle seguenti disposizioni:

- dal decreto ministeriale 21 marzo 1973, e successive modifiche, per: gomma, cellulosa rigenerata, carta e cartone, vetro, acciaio inossidabile, per i materiali di cui all'art. 9, comma 4 (rivestimenti superficiali, siliconi, ecc.) ed in misura transitoria per le prove di migrazione sulle plastiche per le quali è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 10/2011.
- dal Decreto 18 febbraio 1984 e 13 luglio 1995, n.405, per la Banda stagnata
- dal Decreto 1°giugno 1988, n. 243 per la Banda cromata
- dal Decreto 4 aprile 1985 e 1° febbraio 2007 per la ceramica
- dal Decreto 18 aprile 2007, n. 76 per l'alluminio;
- dal Reg.(UE) n. 10 /2011 per le plastiche;
- dal Reg. (CE) n. 282/2008 per le plastiche riciclate;
- dal Reg. (UE) 284/2011 per gli utensili per cucina di plastica a base di poliammide e di melamina ;
- dal Reg.(CE) n. 450/2009 per i materiali attivi ed intelligenti;

La dichiarazione di conformità, in particolare, serve a trasmettere le informazioni necessarie a garantire il mantenimento della conformità lungo la catena commerciale e comprende una serie di informazioni utili alle parti interessate e verificabili dalle Autorità deputate al controllo. Essa deve contenere almeno i seguenti elementi:

- un'esplicita dichiarazione di conformità alla normativa di riferimento generale e alla normativa specifica,
- indicazioni sull'identità del produttore e dell'importatore,
- indicazioni sul tipo di materiale utilizzato ed eventuali limitazioni d'uso,
- data e firma del responsabile.



Indicazioni puntuali sui contenuti della dichiarazione di conformità sono state disposte, in relazione ad alcuni dei materiali specifici, da una serie di regolamenti comunitari elencati nella nota, alla quale si rimanda per un ulteriore approfondimento.

Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13 luglio 2011-12 gennaio 2012): l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD), approvato con il decreto del Presidente della Repubblica, 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, prevede che per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il mese, si applica un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi. Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 settembre 2011, pubblicato in G.U.R.I. n. 237 dell'11.10.2011, fissa il nuovo saggio d'interesse nella misura dello 0,905 per cento annuo, per il periodo dal 13 luglio 2011 al 12 gennaio 2012.

↳ Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 settembre 2011 è disponibile al seguente link:

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&dataqu=2011-10-11&task=dettaglio&numgu=237&redaz=11A13377&tmstp=1318684211549>